

CITTA' di CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI AREE
PUBBLICHE AI CIRCHI ED AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI.***

TITOLO I

Disposizioni Generali

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della L. 18.03.1968, n°. 337 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le modalità di concessione delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento organizzati e dei circhi.
2. La durata delle singole manifestazioni è fissata dall'Amministrazione Comunale.
3. Gli spettacoli viaggianti allestiti su area privata sono parimenti soggetti alla regolamentazione in riferimento, in quanto compatibile con le norme legislative vigenti.
4. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e la concessione del suolo pubblico ad ogni esercente sono affidate agli Uffici Comunali coadiuvati dalla Polizia Municipale.

ART. 2

Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

- 1) Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4, L. 337/68) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.
- 2) Si considerano complessi attrazionistici quelli che vengono allestiti in occasione di sagre, fiere, feste tradizionali e manifestazioni locali qualunque sia il numero delle attrazioni, purché superiore a cinque.
- 3) Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.
- 4) Parchi di divertimento con organizzatore: Si considerano parchi di divertimento organizzati quelli che vengono allestiti nel territorio comunale da organizzatori qualificati, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla L. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Le attrazioni, con esclusione delle "Attrazioni complementari" di cui al seguente art. 6, sono classificate come di seguito indicato:
 - a) Piccole fino a 100 mq;
 - b) Medie da 101 fino a 200 mq.;
 - c) Grandi oltre i 201 mq..

TITOLO II

Tradizionale Parco dei divertimenti per la Fiera di San Simone

ART. 3

Parco tradizionale di SAN SIMONE

1. Il Parco di San Simone si svolge tradizionalmente nel mese di Ottobre di ogni anno.
2. L'organico, che tiene conto dell'area allo scopo destinata, è volto a realizzare un giusto equilibrio delle attrazioni per garantire la massima funzionalità, compatibilmente con le esigenze tecnico-strutturali e di sicurezza. L'area è individuata nell'elaborato grafico di cui all'allegato sub. "C".
3. Alla data di applicazione del presente regolamento sono considerati frequentatori abituali tutti gli esercenti ricompresi nell'elenco allegato sub. "B".

ART. 4

Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale delibera, previa istruttoria da parte dei competenti uffici su:
 - a) quanto disciplinato dal presente Regolamento che richieda valutazioni discrezionali;
 - b) aggiornamenti riguardanti l'allegato sub "B".

ART. 5

Attrazione Novità

1. Per attrazione novità s'intende l'attrazione che non sia stata presente nel Parco di riferimento negli ultimi cinque anni.
2. Il Parco potrà accogliere una sola attrazione novità da installare nell'area contrassegnata dalla lettera "N" nella planimetria allegata sub. "C" al presente regolamento.
3. Per l'assegnazione dell'area dedicata alle novità, in caso di domande concorrenti, si terrà conto della data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in qualità d'appartenente alla categoria, preferendo la data di iscrizione più remota;
4. In caso di parità di iscrizione al Registro Imprese, sarà favorita la domanda presentata per prima. La data di presentazione è quella risultante dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo, se consegnata a mano, o del timbro postale di spedizione.
5. In caso di ulteriore parità, l'assegnazione avverrà mediante sorteggio.

ART. 6 Attrazioni complementari

1. In aggiunta all'organico di cui allegato sub. "B" al presente regolamento, può essere autorizzata, all'interno dell'area riservata al Parco, l'installazione d'attrazioni piccolissime quali pugnometro, apparecchi forza muscolare, oroscopo, ecc., purché siano munite di idoneo titolo amministrativo per l'attività e abbiano una superficie d'ingombro non superiore a mq. 3.
2. L'installazione è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al Parco, e non dà diritto alla conversione prevista dal successivo art. 12.
3. Tali attrazioni non dovranno comunque essere complessivamente in numero superiore a sei nell'ambito del luna park, dovranno essere installate sull'area concessa all'esercente l'attrazione principale e non dovranno arrecare intralcio alla libera circolazione né alle attrazioni limitrofe.

ART. 7 Domanda per la concessione delle aree

1. La concessione delle aree per le singole attrazioni, per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti, sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio del 31 luglio che precede l'edizione per la quale si chiede la partecipazione, utilizzando lo stampato predisposto, di cui all'allegato sub. "A".
2. La richiesta, se accolta, fungerà anche da comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 19 della L. 241/90, ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
3. Il richiedente dovrà indicare, di essere consapevole delle sanzioni penali comminate per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché:
 - a) generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) tipologia dell'attrazione e precisa denominazione risultante dall'idoneo titolo amministrativo dell'attività (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
 - c) il Comune di riferimento per la validità del titolo amministrativo, con indicazione degli estremi dello stesso (se il richiedente non risiede nel Comune di Codroipo);
 - d) iscrizione al Registro delle Imprese, specificando la data e la Camera di Commercio d'iscrizione;
 - e) la proprietà o la disponibilità della/e attrazione/i in riferimento, conformemente alle vigenti disposizioni;
 - f) la conoscenza ed accettazione delle presenti norme.
4. Le domande pervenute dopo il 31 luglio che precede l'edizione per la quale è richiesta la partecipazione saranno rigettate e quindi archiviate. Le domande mancanti di qualche elemento essenziale per la loro valutazione, ma presentate nei termini citati, potranno essere integrate, pena l'archiviazione delle stesse, entro il termine perentorio che verrà fissato dal competente ufficio comunale.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, verranno indicati i termini perentori entro cui far pervenire la seguente documentazione:
- a) schema strutturale planimetrico quotato dell'attrazione, predisposto o da un tecnico abilitato o dal costruttore;
 - b) piantina planimetrica dell'attrazione in scala, indicante le esatte misure d'ingombro dell'attrazione e delle relative pertinenze (vano cassa, pedane, ecc.);
 - c) numero delle roulettes d'abitazione, con relative targhe e dimensioni dell'area che occupano;
 - d) copia della polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile verso terzi nell'esercizio dell'attività, ivi comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dell'attrazione;
 - e) un elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete, dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che opereranno nel Parco;
 - f) copia del certificato del collaudo statico, nonché ogni altra documentazione tecnica richiesta;
 - g) attestazione del versamento della cauzione di cui al successivo art. 21;
 - h) fotografia aggiornata dell'attrazione oggetto della domanda;

ART. 8 Completamento del parco

1. Gli eventuali spazi resisi liberi a seguito di rinuncia, revoca o decadenza della concessione, verranno definitivamente assegnati, nell'ordine:
 - a. ai frequentatori abituali, ai quali il Comando della Polizia Municipale abbia rilevato situazioni di contrasto in materia di sicurezza e viabilità sull'ubicazione dei rispettivi posteggi. I posteggi così lasciati liberi saranno soppressi, riducendo l'organico del Luna Park di San Simone;
 - b. con pubblico concorso il cui bando sarà approvato dalla Giunta Comunale.
2. Il bando di concorso, tenuto conto delle caratteristiche, della dislocazione, dell'ampiezza dei posteggi da assegnare e delle attrazioni autorizzate all'ultimo titolare:
 - a. individua il numero e la tipologia delle attrazioni autorizzabili nel posteggio messo a concorso, prevedendo l'eventuale possibilità di una sua suddivisione per la concessione a più richiedenti, in base alle tipologie delle attrazioni concorrenti;
 - b. stabilisce quali saranno gli eventuali criteri di priorità in caso di domande concorrenti.
3. Non è ammesso il contemporaneo possesso di più posteggi da parte dello stesso operatore, nel parco divertimenti di San Simone, fatti salvi i casi di cui alla lettera a) del successivo articolo 13. Nell'eventualità risulti vincitore dell'assegnazione un frequentatore abituale, questi avrà trenta giorni di tempo dal ricevimento della richiesta del Comune di Codroipo per indicare la scelta del posteggio che intende mantenere.
4. Ai frequentatori abituali con unica attrazione potrà essere concessa una ulteriore giostra, nel rispetto della vigente normativa, qualora la situazione di fatto lo consenta e determini una valorizzazione dell'area destinata al Luna Park di San Simone.
5. Con delibera della Giunta Comunale saranno individuati i singoli posteggi nei quali sia autorizzabile una ulteriore attrazione, tenuto conto delle loro dislocazioni e caratteristiche dimensionali, privilegiando i posteggi che occupano posizioni sfavorevoli e defilate e con attrazioni di piccole dimensioni.

Art. 9 Posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari

1. I posteggi non occupati per assenza dei titolari di concessioni, nonché i posteggi per i quali non si sia proceduto alla riassegnazione di cui al precedente art. 8, saranno temporaneamente assegnati ai richiedenti esclusi dalla partecipazione al Parco di San Simone, purché abbiano presentato istanza nei termini e modi previsti dal presente regolamento.
2. Fra gli esclusi di cui al precedente comma 1), sarà favorito, nell'ordine:
 - a) Il richiedente che abbia partecipato ad almeno una delle edizioni del Parco, posteriormente a quella dell'anno 2004
 - b) chi potrà vantare la data più remota di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in qualità d'appartenente alla categoria

ART. 10
Gestione delle attrazioni

1. La gestione dell'impianto deve avvenire direttamente a mezzo del titolare, in subordine, a mezzo dei componenti il nucleo familiare che prestano la propria opera nell'impresa o da dipendenti dichiarati tali dall'interessato a mezzo della necessaria dichiarazione.
2. Sono vietati ogni forma di subaffitto e/o subconcessione dell'area e/o dell'impianto.
3. In caso di accertata infrazione a quanto disposto nel precedente comma, la concessione sarà revocata ed i trasgressori saranno esclusi da ogni assegnazione nel primo anno successivo, impregiudicati gli eventuali ulteriori seguiti di legge, anche di natura penale.

ART. 11
Sostituzione dell'Attrazione

1. Nel caso in cui il titolare non possa disporre della propria attrazione per cause di forza maggiore, comunque motivate e documentate, può essere allo stesso concesso, prima dell'installazione, l'esercizio dell'attività con un'altra attrazione uguale, di proprietà di terzi, fatti salvi i diritti del titolare.
2. La dichiarazione d'indisponibilità deve avvenire con atto scritto, redatto con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12
Conversione dell'attrazione

1. I frequentatori abituali, qualora intendano trasformare la loro attuale attrazione in un'altra di diversa tipologia, dovranno presentare, all'Ufficio competente la richiesta di conversione, in carta resa legale, entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al Parco, a pena d'inammissibilità della conversione.
2. La conversione può essere concessa a condizione che:
 - a) non sia richiesta la sostituzione di una piccola attrazione con una grande attrazione (con riferimento a quanto specificato al successivo art. 21, comma 2);
 - b) non sia pregiudicata, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park degli altri frequentatori abituali;
 - c) non sia pregiudicato lo spazio indispensabile alla sicurezza ed al corretto flusso dei visitatori;
 - d) la nuova attrazione non sia, per caratteristiche desumibili dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, simile ad altre attrazioni esistenti nel parco divertimenti al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse e per offrire alla cittadinanza maggiore varietà di spettacolo, salvo che per le piccole attrazioni tipo rotonde e tiri a premio;
 - e) nel caso di richiesta di conversione d'attrazione da piccola a media o da media a grande siano trascorsi tre anni dalla precedente conversione;
 - f) l'accoglimento della richiesta di conversione comporti la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.
3. Fatto salvo quanto sopra, sarà sempre possibile concedere la conversione da una grande attrazione ad una media o piccola attrazione.
4. In caso di diniego resta confermata l'attrazione per cui era stata richiesta la conversione.

ART. 13
Successione nell'esercizio

1. Il subentro nel ramo d'azienda comporta il riconoscimento del diritto acquisito di "frequentatore abituale", a favore dei seguenti soggetti:
 - a) A causa di morte: al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti, entro il secondo grado. Nell'ipotesi che a succedere nella conduzione dell'attrazione possano essere più figli, la titolarità è riconosciuta ad uno solo degli stessi, designato con atto notarile dagli altri eredi;
 - b) Per atto tra vivi: al subentrante acquirente che dovrà installare nel Luna Park la stessa attrazione

acquistata e/o donata, mantenendola per tre anni.

2. Nel caso di trasferimento (per acquisto o per affitto) d'azienda, l'anzianità maturata dall'alienante sarà riconosciuta al subentrante purché munito dell' idoneo titolo amministrativo che autorizzi l' attività di cui al presente regolamento e fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Nel caso di scioglimento o estinzione di società costituita legalmente, è riconosciuto il diritto di frequentatore abituale al socio a favore del quale gli altri soci rinunciano alla prosecuzione dell'attività di spettacoli viaggianti.
4. I diritti di cui sopra non potranno essere riconosciuti agli attrazionisti già titolari di altra assegnazione all'interno del parco. E' fatto salvo, il subingresso tra parenti fino al secondo grado e coniugi.

ART. 14

Assenze dal Parco

1. Il frequentatore abituale può assentarsi dal parco solo una volta ogni tre anni. Il superamento del numero delle assenze consentite comporta l'automatica esclusione dall'elenco dei frequentatori abituali.
2. La comunicazione di rinuncia dovrà pervenire all'Ufficio competente, per iscritto ed almeno trenta giorni prima della data d'apertura del parco e dovrà contenere l'indicazione del periodo d'assenza ed il nome e le generalità della persona che, avendone titolo, sostituisce eventualmente il titolare.
3. In caso di malattia dovrà essere allegato idoneo certificato medico.
4. Nei succitati casi il titolare della concessione maturerà comunque l'anzianità di presenza, relativamente al periodo d'assenza.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, comporta l'esclusione dalla edizione successiva, salvo cause di forza maggiore da documentarsi da parte dell'interessato ed accettabili dall'Amministrazione.

ART. 15

Obblighi per i concessionari

1. La concessione delle aree comunali è temporanea.
2. Il rilascio della concessione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti e può essere subordinato all'osservanza di ulteriori prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
3. Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e tutto quanto riguarda l'attrazione.
4. Il concessionario è tenuto a:
 - a) ottenere apposita autorizzazione prima di manomettere il suolo concesso;
 - b) non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata;
 - c) attivare l'attrazione nell'area assegnata entro le ore 12.00 del giorno fissato per l'apertura del Parco. Qualora l'assegnatario, senza giustificato motivo, non ottemperi a quanto sopra, sarà considerato rinunciatario e perderà il diritto al rimborso della cauzione di cui all'art. 21;
 - d) osservare l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale e mantenere il suono musicale entro i limiti di tolleranza consentiti dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (art. 12);
 - e) ottemperare con sollecitudine alle prescrizioni impartite anche verbalmente dai competenti organismi comunali, con particolare riguardo alla sistemazione di attrazioni, materiali e carriaggi al seguito nell'ambito del complesso attrazionistico e nel rispetto dello spazio assegnato, secondo la planimetria all'uopo predisposta, nonché tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
 - f) esporre in maniera visibile dall'esterno dell'impianto, i titoli autorizzativi legittimanti l'esercizio dell'attività e le tariffe applicate;
 - g) provvedere alla costante pulizia dell'area assegnata e della fascia circostante per almeno TRE metri e, comunque, fino alla mezzogiorno dei camminamenti;
 - h) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - I. non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - II. salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare

costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;

III. non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell'area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri);

IV. eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali, previo sopralluogo degli addetti comunali.

5. Le eventuali violazioni comporteranno la revoca immediata della concessione, oltre alle specifiche sanzioni contemplate dai Titoli seguenti.
6. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
 - a) lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 - b) rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune con l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 21.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 lett. g) e h) si applicano anche in caso di occupazione di suolo pubblico destinato alla sosta di carriaggi dei titolari di concessione. Gli occupanti dovranno altresì rispettare quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma 6.

ART. 16

Divieti per i concessionari

1. E' fatto divieto di:
 - a) occupare l'area assegnata prima della data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inizio delle operazioni di installazione;
 - b) eccedere nell'emissione di suoni di qualsiasi genere;
 - c) comportarsi in maniera scorretta nei confronti dei clienti e di altre persone presenti nel complesso.

ART. 17

Responsabilità del Concessionario

1. Ogni responsabilità, per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 18

Revoca della concessione

- 1) Oltre che nei casi previsti dagli art 7, 10 e 15 del presente Regolamento, fermo restando gli eventuali provvedimenti di sospensioni temporanee da future assegnazioni, la concessione sarà revocata:
 - a) quando l'attività, nonostante tre richiami verbali o una diffida formale, non venga svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - b) quando per motivi di sicurezza e/o pubblico interesse vi sia un intervento che comporti una riduzione dimensionale dell'area di cui all' art. 3 comma 2.
- 2) Al verificarsi dei presupposti di cui alla precedente lett. b), la riduzione di estensione del Luna Park verrà conseguita, se tecnicamente risolutiva, con il ridimensionamento della superficie destinata alle novità, fino alla completa eliminazione, se ritenuta indispensabile.
- 3) Qualora l'intervento di cui al precedente comma non fosse percorribile si provvederà, acquisito il parere della Giunta Comunale, alla riduzione dell'organico di cui allegato sub "B", sopprimendo i posteggi i cui titolari vantano la minore anzianità di presenza nel parco.

ART. 19

Carovane di abitazione e carriaggi

1. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi avviene esclusivamente nelle località stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato ospitare in detti luoghi carriaggi o carovane di persone e/o ditte non regolarmente autorizzate a partecipare alle attività del complesso attrazionistico.
3. L'area destinata alla manifestazione non potrà, per alcun motivo, essere ingombrata da mezzi non autorizzati.

ART. 20

Comitato organizzativo

1. I partecipanti al complesso attrazionistico nominano propri rappresentanti che si renderanno responsabili nei rapporti che intercorreranno con l'Amministrazione Comunale.
2. Il comitato, quale organismo di coordinamento, si renderà responsabile della organizzazione delle varie manifestazioni che verranno attuate in comune accordo con l'Amministrazione Comunale e collaborerà fattivamente con i preposti organi nella disciplina di tutti servizi del complesso.
3. Al termine della manifestazione, il Comitato è tenuto a presentare, agli uffici competenti, dettagliata relazione in ordine ad eventuali inadempienze perpetrate dagli operatori, specificandone la natura e corredando lo scritto con le eventuali motivazioni addotte dagli interessati.

ART. 21

Cauzione

- 1) E' istituita una cauzione da versare anticipatamente presso la Tesoreria Comunale da parte dei partecipanti al Luna Park di San Simone.
- 2) L'importo della suddetta cauzione e' fissato in € 200,00 (duecento/00), senza distinzione tra grandi, medie o piccole Attrazioni.
- 3) Tale cauzione ha le seguenti funzioni:
 - a) di conferma della partecipazione al Parco della Fiera;
 - b) di rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'eventuale ripristino delle aree interessate dal posizionamento dell'attrazione, o per qualsiasi altra causa da imputarsi al concessionario ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.
- 4) Per quanto riguarda i complessi circensi, la cauzione è fissato in € 500,00 (cinquecento/00), senza distinzione tra categorie.
- 5) La restituzione della cauzione avverrà dopo che gli Uffici competenti avranno verificato il ripristino dell'area interessata dal Luna Park o dal Circo.
- 6) La cauzione versata, non dà titolo ad eventuali frutti od interessi di alcun genere.

ART. 22

Parchi di divertimento organizzati

1. Al di fuori della tradizionale Fiera di San Simone, gli esercenti - titolati ad organizzare parchi di divertimento ai sensi della legge 18.3.1968 n. 337, possono richiedere la concessione di un'area per la formazione di un Parco di divertimenti presentando <<l'organico del parco>> e l'elenco delle ditte partecipanti.
2. A parco costituito, sia l'esercente organizzatore che le imprese partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni indicate nella licenza di esercizio del parco ed alle norme del presente Regolamento, nonché a quanto previsto dal D.M. 19.08.1996 e successive modificazioni.
3. Tra le varie manifestazioni attrazionistiche previste dal presente Regolamento, devono trascorrere almeno 120 (centoventi) giorni fra la fine dell'una e l'inizio dell'altra.
4. Nel caso di parchi organizzati su area pubblica, l'apposita istanza dovrà pervenire in Municipio almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per il buon fine dell'istruttoria.

TITOLO III

Circhi Equestri

ART. 23

Classificazione dei Circhi Equestri

1. I circhi equestri sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) I° Categoria: circhi con un numero di posti superiore a 2.000, tendone con l'asse maggiore superiore ai 44 metri ed addetti in numero non inferiore ad 80;
 - b) II° Categoria: circhi con 2.000 posti tendone con l'asse maggiore superiore ai 44 metri ed addetti in numero non inferiore a 60; circhi con 1.500 posti, tendone con l'asse maggiore di 42 metri ed addetti in numero non inferiore a 40, circhi con 1.000 posti, tendone con l'asse maggiore di 40 metri ed addetti in numero non inferiore a 30;
 - c) III° Categoria: circhi con 900 posti, tendone con l'asse maggiore di 38 metri ed addetti in numero non inferiore a 24, circhi con 800 posti, tendone con l'asse maggiore di 37 metri ed addetti in numero non inferiore a 20, circhi con 700 posti, tendone con l'asse maggiore di 36 metri ed addetti in numero non inferiore a 18, circhi con 600 posti, tendone con l'asse maggiore di 35 metri ed addetti in numero non inferiore a 15;
 - d) IV° Categoria: circhi con 500 posti, tendone con l'asse maggiore di 34 metri ed addetti in numero non inferiore a 12, circhi con 400 posti, tendone con l'asse maggiore di 32 metri ed addetti in numero non inferiore a 8, circhi con 350 posti, tendone con l'asse maggiore di 31 metri ed addetti in numero non inferiore a 7;
 - e) V° Categoria: circhi con 300 posti, tendone con l'asse maggiore di 28 metri ed addetti in numero non inferiore a 6, circhi con 250 posti, tendone con l'asse maggiore di 26 metri ed addetti in numero non inferiore a 6, circhi con 200 posti, tendone con l'asse maggiore di 24 metri (non è prescritto un numero minimo di addetti), circhi con 150 posti, tendone con l'asse maggiore di 22 metri (non è prescritto un numero minimo di addetti), circhi con 100 posti, tendone con l'asse maggiore di 20 metri (non è prescritto un numero minimo di addetti).

ART. 24

Concessione dell'area

1. La concessione dell'area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia.
2. I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.
3. Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente due volte l'anno, una per ogni semestre.
4. Limitatamente al periodo compreso tra il 1 ed il 31 ottobre di ogni anno non saranno rilasciate concessioni.

ART. 25

Presentazione delle domande

1. Le domande per il rilascio della concessione di cui al precedente art. 24, andranno compilate in carta resa legale, e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima della manifestazione e, con un anticipo non superiore ad un anno.
2. A tal fine, si considera la data del timbro postale di spedizione o, se consegnata a mano, quella del timbro di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti dati:

- a) Generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) Progetto, corredato da planimetrie, indicante la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;
 - c) Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2).
 - d) Data dell'eventuale ultima concessione d'area rilasciata dal Comune;
 - e) Indicazione esatta delle date per le quali si chiede l'occupazione di suolo pubblico e del periodo nel quale s'intende effettuare gli spettacoli;
 - f) Se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo; in tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura d'interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento d'animali, ai sensi della Legge 22 Novembre 1993, n.473;
 - g) Estremi del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;
 - h) Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
4. Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno rigettate.
5. L'intervallo tra il termine di una rappresentazione e l'inizio della successiva non dovrà essere inferiore a 120 (centoventi) giorni, salvo eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 26 Titoli di priorità

1. Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo, l'area è concessa in via prioritaria, al circo che non utilizza animali negli spettacoli e, successivamente, a quello appartenente alla categoria superiore e, in caso di parità di categoria, a quello assente dalla città da più tempo.
2. In caso d'ulteriore parità è data priorità alla domanda recante il timbro postale di spedizione o, se consegnata a mano, il timbro d'arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune, meno recente.
3. Nel caso in cui si registri un ulteriore caso di parità, l'assegnazione sarà attribuita con sorteggio.

ART. 27 Obblighi del concessionario

1. Il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dall'Ufficio competente, la seguente documentazione:
 - a) copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza, valida per l'anno in corso;
 - b) copia della polizza assicurativa R.C.T. e della quietanza di pagamento relativa all'attrazione, valida per il periodo dell'attività circense;
 - c) tutta la documentazione tecnica, necessaria per la convocazione ed il relativo sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza;
 - d) richiesta di autorizzazione all'affissione di manifesti pubblicitari, che dovrà avvenire utilizzando tabelloni pubblicitari di varia grandezza, da collocarsi su piantane proprie ai lati della sede stradale, curando che l'installazione non precluda la corretta visuale della segnaletica stradale;
 - e) copia della ricevuta del versamento relativo alla cauzione di cui al precedente art. 21, comma 5,
 - f) ottenere apposita autorizzazione prima di manomettere il suolo concesso;
 - g) non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata;
 - h) osservare l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale e mantenere il suono musicale entro i limiti di tolleranza consentiti dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (art. 12);

2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, fossero incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà, in qualunque momento, revocata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.
3. Il concessionario deve inoltre:
 - a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
 - b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza o d'altri organi competenti;
 - c) provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione;
 - d) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - I. non danneggiare tappeti erbosi (nelle aree limitrofe a quelle ove il circo viene installato), piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - II. salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
 - III. non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell'area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri);
 - IV. eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali, previo sopralluogo degli addetti comunali.
4. Le eventuali violazioni comporteranno la revoca immediata della concessione, oltre alle specifiche sanzioni contemplate dai Titoli seguenti.
5. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
 - a) lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 - b) rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino l'area manomessa, curare il ritiro della pubblicità posizionata su "cartellonistica" precaria. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune con l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 21.
6. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

ART. 28

Tutela delle specie animali

1. Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 559.10770.10089.G(27) del 22/05/2000 e di qualunque altra norma o disposizione di legge in materia.

TITOLO IV

Sanzioni, Disposizioni transitorie e norme finali

ART. 29

Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18.03.1968, n. 337, e successive modificazioni ed integrazioni, nel T.U.L.P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano le materie dello Spettacolo Viaggiante, Circhi e Parchi di Divertimento.

ART. 30
Provvedimenti e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. In caso di ripetute o gravi violazioni ai sanciti obblighi normativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere i responsabili da qualsiasi partecipazione a manifestazioni nell'ambito comunale per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data del provvedimento.
3. Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 10, 15, 18 e 27 del presente Regolamento.

Art. 31
Rinvio dinamico

1. Gli aggiornamenti al testo del presente regolamento, dovuti per l'entrata in vigore di norme giuridiche dotate di efficacia prevalente, saranno adottati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 32
Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data della sua approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutti gli atti inerenti la materia precedentemente emanati in qualsiasi forma.

(“Allegato sub. A”)

Marca
Da
Bollo

**ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CODROIPO**

Piazza G. Garibaldi, 81
33033 – CODROIPO (UD)

**DOMANDA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE TEMPORANEA
OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE PER L'ALLESTIMENTO DI CIRCHI O DI
SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____
Il _____ di nazionalità _____
residente a _____ Prov. _____
via/piazza _____ n. _____
Codice fiscale _____ P.IVA _____
Recapito telefonico (*obbligatorio*): _____ Fax _____
Recapito postale (*obbligatorio*): _____

SOLO PER LE SOCIETA'

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Soc. _____
_____ con sede legale in _____ Prov: _____
Via/Piazza _____ n. _____
Codice Fiscale/ P.IVA _____
Recapito telefonico (*obbligatorio*): _____ Fax _____
Recapito postale (*obbligatorio*) _____

Visto il vigente regolamento comunale in materia;

CHIEDE

**Il rilascio della concessione temporanea per l'occupazione di aree pubbliche per
l'allestimento di circhi o di spettacoli viaggianti dal _____ al
200_____.**

Allo scopo precisa che:

La richiesta riguarda le seguenti attrazioni (*specificare la precisa denominazione risultante dalla idoneo titolo amministrativo che autorizzi l'attività*) aventi le seguenti misure massime d'ingombro:

	PRECISA DENOMINAZIONE DELL'ATTRAZIONE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI
1			
2			
3			
4			
5			

Sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 74 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

- 1) di essere iscritto/a in data _____ al n° _____ del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ Prov. _____ per l'attività di esercente lo spettacolo viaggiante.
- 2) di essere in possesso della licenza d'esercizio n°. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____ valida per l'anno in corso;
- 3) di avere la proprietà o la disponibilità della/e attrazione/i in riferimento, conformemente alle vigenti disposizioni;
- 4) che l'attività verrà esercitata nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa nazionale in vigore, compresa quella urbanistica, igienico - sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi;

Data, _____ Firma _____

Dichiara, inoltre, di accettare specificatamente gli articoli 7-10-13-14-15-17-18-21-25-26-27.

Data, _____ Firma _____

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 74 D.P.R. 445 del 28/12/2000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia... .Omissis"... "Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 73).

SE IL DICHIARANTE E' MINORE LA DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE RESA DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' O DAL TUTORE

Informativa ai sensi dell'art. 10 della D.Lgs 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali": *i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 24.07.2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 09.05.2008

ALLEGATO SUB "B" AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI CIRCHI ED AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

DITTA	CAP	LOCALITA'			
AGNOLETTO Liana	30027	S.DONA' DI PIAVE (VE)	GIOSTRA CATENE PER BAMBINI diam. m. 8		
AGNOLETTO Emanuela (Ex AGNOLETTO Rismondo)	33080	SAN QUIRINO (PN)	AUTOSCONTRO m 27,6 x 13,2 (ex AUTOSCONTRO m 20 x 12)	PUGNOMETRO m 1 x 2	
BENEDINI Mara	30020	S.MICHELE AL TAGL.TO (VE)	ROTONDA Pesca Rane e Pokemon m 5 x 5		
BENEDINI Raffaele	33033	CODROIPO (UD)	TELECOMBATTIMENTO AEREO diam. m 17	ROTONDA PESCA CARICA 101 diam. m 5	Mini Barchetta Pirata m 6 x 2,5 (ex BASKET m 2.00 1.00)
BENEDINI William	30020	S.MICHELE AL TAGL.TO (VE)	GIOSTRA SEGGIOLINI diam. m 16		
CASSOL Adelaide	30028	S.MICHELE AL TAGL.TO (VE)	Gorilla Show m 7 x 4 (ex TIRO AI TESTONI m 6 x 4)		
CAVALIERE Sonia decaduto	31030	BREDA DI PIAVE (TV)	GALASSIA m 18.00 x 10.00		
DALLA SANTA CASA Luciano	31046	ODERZO (TV)	GIOSTRA PER BAMBINI m 8 x 8		
DALLA SANTA CASA Mirio	31010	PONTE DELLA PRIULA (TV)	TAGADA' m 15 x 15		
DELL'INNOCENTI Katia	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	MINI BRUCO MELA m 15.5 x 7		
FLORIANI Nensy (Ex FLORIANI Donatella)	30020	S.MICHELE AL TAGL.TO (VE)	TIRO TORACCIOLI m 6 x 4 (ex TIRO TORACCIOLI ml. 5 x 5)		
Eredi di Sartori Mirko S.n.c. di Sartori Fabiano e Matteo (Ex GARBIN A)	30014	ROSSANO VENETO (VI)	TRENINO LILLIPUZIANO m 18 x 8 (ex TRENINO PER BAMBINI)		
GHERARDINI Massimo (Ex GHERARDINI Valerio)	31027	SPRESIANO (TV)	MINI MOTO NAUTICA m 12 X 9 (ex SALA GIOCHI ml 11 x 9)		
KATTER Annamaria	33033	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	MINI AVIO m 10 x 10	ZUCCHERO FILATO m 1 x 1	ROTONDA PESCA PESCI diam. m 5
ORLANDO Marco (ex ORLANDO Manuele)	31036	ISTRANA (TV)	SIMULATORE VIRTUALE m. 13 x 5,5 (ex PLAY GROUND SCIVOLO GONFIABILE BAMBINI m 10 X 6)		
PAVAN Manuel	35010	S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)	MINI AUTOSCONTRO m. 15 x 12		
RELANDINI Elvis (Ex RELANDINI Girordano)	31033	CASTELFRANCO VENETO (TV)	GABBIE VOLANTI m 13 x 9		
RELANDINI Elvis (Ex RELANDINI Oscar)	35020	CASTELFRANCO VENETO (TV)	TIRO A SEGNO m 5 X 3 (ex BALLERINA m 15 x 15)	AUTORODEO m 16 X 10	
ROSSETTO Loris	31046	ODERZO (TV)	MINI OTTOVOLANTE SU ROTAIA m 16 x 11		
TAUBMANN Franco	30020	S.MICHELE AL TAGL.TO (VE)	RODEO m 17 x 10.8 (ex RODEO m 15 x 10.8)	ROTONDA PESCA AL CIGNO diam. m 5	
Ex ZAGO Marco decaduto		SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	PISTA GO - KART m 35 x 13.6		

ALLEGATO " SUB C "


Riferimento art. 5 comma 2

Regolamento per la disciplina delle concessioni di aree pubbliche di circhi ed agli spettacoli viaggianti.




COMUNE DI CODROIPO

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AREA PARCO DIVERTIMENTI "FORO BOARIO"



LEGENDA

-  Via di Esodo
-  AREA DESTINATA AI FREQUENTATORI ABITUALI
-  AREA " N " DESTINATA ALLE NOVITA'